

Comune di MARCIANA

Provincia di Livorno

PRG

DEL TERRITORIO COMUNALE ai sensi della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005

REGOLAMENTO URBANISTICO

adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del 2014 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del

All-Rel-F
NORME E PRESCRIZIONI
GEOLOGICHE SU AREE A
RISCHIO GEOLOGICO,
IDRAULICO E/O
GEOMORFOLOGICO

Marciana, settembre 2014

Redattore:

Dott. Geol. **Stefano Castagnetti** Studio di geologia dott. Stefano Castagnetti



Collaboratori Dott. Geol. Marco Baldi Arch. Anna Degiovanni





All-Rel-F

NORME E PRESCRIZIONI GEOLOGICHE SU AREE A RISCHIO GEOLOGICO E IDRAULICO

- ART.1 Indagini geologiche del Regolamento Urbanistico
- ART. 1bis Finalità delle azioni del Regolamento Urbanistico per la difesa e manutenzione idrogeologica del territorio
- ART.2 Le Carte della Pericolosità
- ART.3 Indirizzi generali per l'uso del suolo nelle aree a pericolosità geologica ed idraulica
- ART.4 Limitazioni d'uso e trasformazione del territorio in relazione agli scenari di pericolosità geologica
- ART.5 Limitazioni d'uso e trasformazione del territorio in relazione agli scenari di pericolosità idraulica
- ART.6 La Carta della Fattibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche
- ART.7 Classi di fattibilità in relazione agli aspetti geologici
- ART.8 Classi di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici
- ART.9 Definizione della fattibilità in relazione ad interventi edilizi specifici
- ART.10 Contenuti degli elaborati geologici e geotecnici di supporto alla progettazione



ART.1 Indagini geologiche del Regolamento Urbanistico

- 1. Gli elaborati delle Indagini Geologiche a supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana sono costituiti da:
- Relazione Tecnico Normativa Rel-F;
- Norme e prescrizioni di carattere geologico ed idraulico All-Rel-F;
- Carta dell'acclività, in scala 1:5.000:

Tavola 1.1b – Marciana – Poggio – Sant'Andrea – Patresi – Colle d'Orano

Tavola 1.2b - Procchio

Tavola 1.3b - Chiessi - Pomonte

- Carta della pericolosità geologica, in scala 1:5.000:

Tavola 2.1b – Marciana – Poggio – Sant'Andrea – Patresi – Colle d'Orano

Tavola 2.2b - Procchio

Tavola 2.3b - Chiessi - Pomonte

Carta della pericolosità idraulica, in scala 1:5.000:

Tavola 3.1b – Marciana – Poggio – Sant'Andrea – Patresi – Colle d'Orano

Tavola 3.2b - Procchio

Tavola 3.3b - Chiessi - Pomonte

Carta delle Classi di Fattibilità, in scala 1:5.000:

Tavola 4.b1 – Marciana – Poggio – Sant'Andrea – Patresi – Colle d'Orano

Tavola 4.b2 - Procchio

Tavola 4.b3 - Chiessi - Pomonte

- Schede di Valutazione AII-ReI-F;
- 2. Ogni adeguamento ed aggiornamento degli elaborati sopra indicati, conseguenti a) a disposizioni statali o regionali iniziative, b) a iniziative proprie dell'Amministrazione Comunale, comportanti azioni più restrittive in materia di integrità fisica del territorio, ovvero a strumenti o atti sovraordinati in materia di assetto idrogeologico e/o idraulico, emanati o prodotti successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico (Norme), può essere approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica. Sono comunque fatti salvi i preventivi pareri, nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati, degli Enti e/o delle Autorità competenti.

Art. 1bis

Finalità delle azioni del Regolamento Urbanistico per la difesa e manutenzione idrogeologica del territorio

- 1. L'applicazione delle disposizioni del Regolamento Urbanistico, elaborate in conformità al PAI del Bacino Regionale Toscana Costa, persegue gli obiettivi generali (art. 2 Finalità del Piano PAI del Bacino Regionale Toscana Costa):
 - assicurare l'incolumità della popolazione nei diversi territori garantendo livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in





atto o potenziali;

- promuovere la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;
- promuovere la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- promuovere la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;
- promuovere la riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili.
- 2. Fermo restando quanto previsto dalle Norme del Piano di Bacino (artt. 5 e 6 del TITOLO II Pericolosità Idraulica - PAI del Bacino Regionale Toscana Costa) relativamente alla riduzione del rischio idraulico, le azioni di cui al presente articolato allegato del Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosità idrogeologica del territorio, devono perseguire i seguenti obiettivi strategici:
 - protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adequate precauzioni durante la fase di cantiere;
 - diversità morfologica atta a preservare una biocenosi il più possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l'eterogeneità morfologica dell'habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversità;
 - conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei corsi d'acqua, previa analisi dei rapporti funzionali tra l'ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manutenzione dell'alveo;
 - conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei versanti;
 - conservazione e creazione di corridoi biologici atti a garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l'isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;
 - naturalità e compatibilità ambientale delle strutture e delle opere, atta a mitigare l'impiego di elementi strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico architettonico dei siti;
 - conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi, attraverso la realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di "ecosistemi filtro" e sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e possibile, di adeguate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.

ART. 2 Le Carte della Pericolosità

- Le Carte della Pericolosità del Regolamento Urbanistico, ai sensi della normativa regionale vigente individuano, sulla base di specifici approfondimenti di scala delle Indagini Geologiche del Piano Strutturale, aree del territorio comunale a differente grado di pericolosità di natura geologica-geomorfologica ed idraulica.
- 2. Nel merito delle problematiche di carattere geologico-geomorfologico del territorio, la Carta della Pericolosità Geologica individua:



aree a Pericolosità Geologica molto elevata G.4 (rif. D.P.G.R. n° 53/R) in cui sono stati inseriti i fenomeni attivi (frane attive ed aree calanchive denudate) e le relative aree d'influenza¹:



G.3



aree a Pericolosità Geologica elevata G.3 dove sono state inserite le: aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%²;



 aree a Pericolosità Geologica media G2 dove sono state inserite le aree in cui sono presenti fenomeni inattivi stabilizzati (naturalmente od artificialmente) e le aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione, già effettuata in sede di PS, risulta una bassa propensione al dissesto;



- aree a Pericolosità Geologica bassa G1 in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litotecniche e giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti gravitativi, già individuate nelle Tavole del Piano Strutturale (Carta della Pericolosità ai sensi dell'art. 5 del PTC).
- 3. Nel merito delle problematiche di carattere idraulico del territorio, la Carta della Pericolosità Idraulica, recependo le perimetrazioni **P.I.M.E.** e **P.I.E.** del P.A.I. Bacino Regionale Toscana Costa vigente, individua:



 aree a Pericolosità idraulica molto elevata I.4, rappresentanti le porzioni di territorio interessate da allagamenti per eventi con Tr<30anni. Ai sensi della normativa

² Per la individuazione dei perimetri e dello stato di attività dei fenomeni si deve fare riferimento alle Tavole del Piano Strutturale. Nella classificazione sopra richiamata sono state considerate anche le perimetrazioni indicate con la sigla **P.F.E.** (Pericolosità da Frana Elevata ai sensi del P.A.I. Bacino Toscana Costa).






Per la individuazione dei perimetri e dello stato di attività dei fenomeni si deve fare riferimento alle Tavole del Piano Strutturale. Nella classificazione sopra richiamata sono state considerate anche le perimetrazioni indicate con la sigla **P.F.M.E.** (Pericolosità da Frana Molto Elevata ai sensi del P.A.I. Bacino Toscana Costa).

vigente, risulta prescrittivo che, fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata anche le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- vi sono notizie storiche di inondazioni;
- sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.



- aree a Pericolosità idraulica elevata I.3 corrispondenti a
 porzioni del territorio interessate da allagamenti per eventi
 compresi tra 30<Tr<200 anni. Ai sensi della normativa vigente,
 risulta prescrittivo che, fuori dalle unità territoriali organiche
 elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni
 insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non
 riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione
 di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, rientrano in
 classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali
 ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - vi sono notizie storiche di inondazioni;
 - sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.



- aree a Pericolosità idraulica media I.2 risultano interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr<500anni. Ai sensi della normativa vigente, risulta prescrittivo che, fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
 - non vi sono notizie storiche di inondazioni
 - sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.



- aree a Pericolosità idraulica bassa I.1 individuano aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
 - non vi sono notizie storiche di inondazioni:





- sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
- 4. A fini cautelativi i manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

ART. 3

Indirizzi generali per l'uso del suolo nelle aree a pericolosità geologicageomorfologica ed idraulica

- 1. In generale, al fine di tutelare e se possibile favorire il recupero della stabilità nelle aree a pericolosità geologica corrispondenti alle classi:
 - P.F.M.E. e P.F.E. (pericolosità geomorfologica ai sensi del P.A.I. Bacino Regionale Toscana Costa artt.13-14 TITOLO III Pericolosità geomorfologica);
 - **G4**, **G3**, **G2** (pericolosità geologica ai sensi del D.P.G.R. 53/R);

il Regolamento Urbanistico assume le seguenti linee di indirizzo generale:

- evitare la realizzazione di sbancamenti e riporti consistenti;
- da evitare la realizzazione di laghetti per l'accumulo di acqua;
- la realizzazione di smaltimenti di liquami per subirrigazione, di fertirrigazioni e di spandimenti di acque vegetative dovrà essere opportunamente motivata e sostenuta da uno studio geomorfologico di dettaglio;
- gli interventi strutturali di tipo conservativo devono essere finalizzati anche alla eliminazione o mitigazione del livello di rischio accertato ed assicurare il massimo ottenibile consolidamento e la più efficace messa in sicurezza;
- la possibilità di realizzare nuovi interventi è subordinata alle condizioni poste da una verifica puntuale della pericolosità e da un progetto sulla mitigazione dello stato di rischio accertato;
- gli interventi sul territorio che modifichino l'assetto originario dei luoghi (riporti e sbancamenti, viabilità in rilevato, piazzali, etc.), devono essere supportati da studi di approfondimento del contesto geomorfologico dell'area in oggetto ,che entrino nel merito degli effetti di tali trasformazioni sui territori circostanti;
- al fine di contenere e/o ridurre l'erosione superficiale delle zone coltivate, sono da evitare disposizioni di uliveti, frutteti e vigneti con linee di drenaggio a "rittochino", favorendo la realizzazione di impianti di nuove colture e di nuove affossature disposte secondo direttrici a bassa pendenza. Ciò per ridurre l'energia delle acque superficiali, il ruscellamento superficiale ed il trasporto solido delle acque incanalate;
- qualunque intervento che modifichi l'assetto originario del reticolo idrografico minore dovrà essere supportato da uno studio che verifichi la funzionalità del sistema drenante nelle condizioni attuali e con le modifiche previste. L'indagine dovrà essere estesa all'area scolante attraverso un rilievo di dettaglio del reticolo idrografico minore, in modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie





linee di drenaggio delle acque superficiali. Anche i tombamenti, di ogni dimensione e lunghezza, in aree urbane o agricole, dovranno essere opportunamente dimensionati e supportati da apposito progetto che dimostri la funzionalità dell'opera;

- incentivare il mantenimento, la manutenzione ed il ripristino delle opere di sistemazione idraulico-agraria di presidio, tipiche degli assetti agricoli storici quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi, ecc.;
- incentivare l'inerbimento permanente, evitando il pascolo, nelle zone limitrofe le aree calanchive:
- incentivare il mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale:
- incentivare il mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo in adiacenza della rete di regimazione delle acque nonché il mantenimento, lungo la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce, delle cunette, dei taglia-acque e di opere simili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.
- 2. In generale, al fine di tutelare e se possibile favorire il recupero della stabilità nelle aree a pericolosità idraulica corrispondenti alle classi:
 - P.I.M.E. e P.I.E. (pericolosità idraulica ai sensi del P.A.I. Bacino Regionale Toscana Costa);
 - **I4** e **I3** (pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 53/R);

il Regolamento Urbanistico assume le seguenti linee di indirizzo generale:

- sono da evitare gli interrati ed i seminterrati con aperture dirette sull'esterno (porte, finestre) nonché la realizzazione di rampe o scale di accesso a locali con ingresso posto al di sotto del piano campagna se non protetti da soglie poste a quote di sicurezza;
- gli interventi strutturali di tipo conservativo devono essere finalizzati anche alla eliminazione o mitigazione del livello di rischio accertato ed assicurare la più efficace messa in sicurezza: dovrà essere valutata l'opportunità di sopraelevare il piano di calpestio dei locali al piano terra stabilendo l'entità della sopraelevazione in modo da garantire la messa in sicurezza dei manufatti;
- la possibilità di realizzare nuovi interventi è subordinata alle condizioni poste da una verifica puntuale della pericolosità e da un progetto sulla mitigazione dello stato di rischio accertato;
- la possibilità di localizzare nuove espansioni urbanistiche sia residenziali che industriali è subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, all'interno delle stesse aree o in aree adiacenti;
- nuove espansioni devono essere accompagnate da uno studio di dettaglio del reticolo minore e da programmi di intervento per garantire la continuità del deflusso delle acque superficiali verso le linee di scolo naturali;





- il convogliamento di acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, senza che si determinino danni dovuti al ristagno;
- qualunque intervento che modifichi l'assetto originario del reticolo idrografico minore dovrà essere supportato da uno studio che verifichi la funzionalità del sistema drenante nelle condizioni attuali e con le modifiche previste. L'indagine dovrà essere estesa all'area scolante attraverso un rilievo di dettaglio del reticolo idrografico minore, in modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie linee di drenaggio delle acque superficiali. Anche i tombamenti, di ogni dimensione e lunghezza, in aree urbane o agricole, dovranno essere opportunamente dimensionati e supportati da apposito progetto, che dimostri la funzionalità dell'opera;
- in generale tutti gli interventi non dovranno essere limitati alla conservazione dello stato attuale ma prevedere il miglioramento dell'assetto idraulico complessivo. La realizzazione di nuove strade o accessi carrabili (in rilevato e non) dovrà mantenere inalterata l'efficienza del reticolo idrografico, verificando le sezioni idrauliche preesistenti ed intervenendo in caso di insufficienza;
- nel territorio rurale la rete di drenaggio delle acque di pioggia dovrà comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 mc per ha.
- Negli ambiti territoriali non ricompresi nelle aree a pericolosità molto elevata ed elevata sopra richiamate, definiti dall'art. 17 del PAI del Bacino Regionale Toscana Costa:
 - di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici
 - di particolare attenzione per la prevenzione degli allagamenti
 - di particolare attenzione per l'equilibrio costiero

oltre a quanto già disciplinato dalle presenti norme valgono comunque le disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 18, 19 e 20 del PAI del Bacino Regionale Toscana Costa.

ART. 4

Limitazioni d'uso e trasformazione del territorio in relazione agli scenari di pericolosità geologica

- Il presente articolo stabilisce, al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione e mitigazione del rischio geologico nel territorio comunale, le limitazioni d'uso e trasformazione del territorio di seguito definite e conformi a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente e dal PAI Bacino Toscana Costa.
- 2. Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica molto elevata G4** è necessario rispettare i seguenti criteri (rif. DPGR 53/R):
 - a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;

- b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
- b) non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
 - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
 - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
- d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
- e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
 - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
 - installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.
- 3. Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica elevata G3** è necessario rispettare i seguenti criteri (rif. DPGR 53/R):
 - a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
 - b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:
 - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
 - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
 - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
 - c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
 - d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;
 - e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano





negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

- 4. Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica media G2** le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.
- 5. Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica bassa G1** possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.
- 6. All'interno delle aree **P.F.M.E.** valgono le seguenti limitazioni alla trasformazione, nel rispetto delle disposizioni del PAI del Bacino Toscana Costa:
 - sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, protezione, sistemazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.
 - Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
 - Gli studi di cui al comma di cui sopra devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano.
 - Nelle aree P.F.M.E il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino.

- La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data di entrata in vigore del presente Piano è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.
- Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra è tenuto a trasmettere al Comune ed al Bacino dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, relativa agli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, all'eventuale sistema individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano.
- Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia; interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non comportino aumento di superficie o di volume, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
 - gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
 - gli interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino;
 - nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non



aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici; il Bacino si esprime sulla coerenza degli studi e del progetto preliminare delle suddette opere con gli obiettivi e gli indirizzi del presente Piano e dei propri atti di pianificazione.

- 7. All'interno delle aree **P.F.E.** valgono le seguenti limitazioni alla trasformazione, nel rispetto delle disposizioni del PAI del Bacino Toscana Costa:
 - nelle aree P.F.E. sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area;
 - tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;:
 - gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli atti di pianificazione del suddetto bacino, ed ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del Piano;
 - nelle aree P.F.E. il Bacino si esprime sugli atti di Pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino;
 - la realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data di approvazione del presente Piano è subordinata alla
 - verifica dello stato di stabilità dell'area sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnica ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da





non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area;

- qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza costituiscano elemento strutturale e sostanziale degli interventi previsti, la realizzazione di questi ultimi potrà essere contestuale alle opere di consolidamento e messa insicurezza;
- il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra è tenuto a trasmettere al Comune ed al Bacino dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, relativa agli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, all'eventuale sistema individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano;
- sono consentiti inoltre i seguenti interventi:
 - interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano;
 - opere che non siano qualificabili come volumi edilizi.

ART. 5

Limitazioni d'uso e trasformazione del territorio in relazione agli scenari di pericolosità idraulica

- Il presente articolo stabilisce, al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione e mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale, le limitazioni d'uso e trasformazione del territorio di seguito definite e conformi a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente (L.R. 21/2012) e dal PAI Bacino Toscana Costa.
- 2. Nelle situazioni caratterizzate da *pericolosità idraulica molto elevata 14* è necessario rispettare i seguenti criteri (rif. DPGR 53/R):
 - a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;
 - b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
 - c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;

- d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla successiva lettera l);
 - sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
- e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia:
- f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;
- g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza:
- h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;
- i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienicosanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;
- I) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
- m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
- 3. nelle situazioni caratterizzate da *pericolosità idraulica elevata I3* sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) sopra elencati. Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:



- a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della I.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
- b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;
- c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;
- d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) sopra citata per le aree PIME, sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
- e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.
- 4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media l2 per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

- 5. Nelle situazioni caratterizzate da *pericolosità idraulica bassa I1* non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.
- 6. All'interno delle aree *P.I.M.E.* valgono le seguenti limitazioni alla trasformazione nel rispetto delle disposizioni del PAI del Bacino Toscana Costa:
 - nelle aree P.I.M.E. sono consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del presente Piano di Assetto Idrogeologico. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali:
 - tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Le aree che risulteranno interessate da fenomeni di inondazioni per eventi con tempi di ritorno non superiori a 20 anni, non potranno essere oggetto di previsioni edificatorie, salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili con le condizioni di cui al successivo comma 11, punto 3;
 - gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.I. e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano;
 - nelle aree P.I.M.E. il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino;
 - la realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data di entrata in vigore del presente Piano, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con

riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al parere del Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. La messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni potrà essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autotutela, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
- dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle;
- della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività);
- in merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento;
- il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e al Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del Piano:
- nelle aree P.I.M.E., la realizzazione di edifici e nuovi volumi in singoli lotti nell'ambito di un contesto edificato, nonché il completamento di zone di espansione che risultino già convenzionate, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano, è consentita, nelle more della messa in sicurezza complessiva, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autotutela, compatibilmente con la natura dell'intervento ed il contesto territoriale:
 - dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle;
 - della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività);
- nelle aree P.I.M.E., le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso specifici piani di sicurezza;
- sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta né di nuovi volumi interrati, fatti salvi





volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali. Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi:

- interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
- interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.

Sono inoltre consentiti:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e delle infrastrutture pubbliche, di interesse pubblico e private;
- gli interventi di ampliamento e di adeguamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e, previo parere del Bacino, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree;
- la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubbliche non diversamente localizzabili, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree. Quanto sopra deve risultare da idonei studi idrologici ed idraulici che dovranno attenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione, ed ove positivamente valutati costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del PAI stesso:
- nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli, le opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq.;
- l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
- i Comuni possono promuovere piani finalizzati alla rilocalizzazione delle funzioni non compatibili con le condizioni di pericolosità esistenti.

All'interno delle aree P.I.M.E. per quanto non previsto o specificato con le disposizioni sopra richiamate, valgono le norme di cui all'art. 2 "Interventi nelle aree a pericolosità molto elevata" della L.R 21/2012.

7. All'interno delle aree *P.I.E.* valgono le seguenti limitazioni alla trasformazione, nel rispetto delle disposizioni del PAI del Bacino Toscana Costa:





- nelle aree P.I.E. sono consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali;
- tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni
 edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle
 stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in
 sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla
 base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di
 acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devo no aumentare il
 livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale
 incremento dei picchi di piena a valle;
- gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del Piano;
- nelle aree P.I.E. il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino;
- la realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data di entrata in vigore del presente Piano, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al parere del Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. La messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni potrà essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autotutela, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;

- dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle;
- della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività);
- in merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativi all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento;
- il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e al Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del Piano;
- nelle aree P.I.E., la realizzazione di edifici e nuovi volumi in singoli lotti nell'ambito di un contesto edificato, nonché il completamento di zone di espansione che risultino già convenzionate, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, è consentita, nelle more della messa in sicurezza complessiva, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
 - dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle;
 - della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività);
- nelle aree P.I.E., le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso di specifici piani di sicurezza;
- nelle aree P.I.E. sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 5 del PAI del Bacino Toscana Costa:
- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che possono pervenire ad un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti, alle seguenti condizioni:
 - dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autotutela;
 - dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle.
- le opere che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree;





- interventi sul patrimonio edilizio esistente che possono pervenire ad un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti alle seguenti condizioni:
 - dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone ed i beni, anche tramite sistemi di autotutela;
 - dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle;
- le opere che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree.
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi sul patrimonio edilizio di Manutenzione Ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'articolo n° 3 del D.P.R. n° 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;
- interventi di Ristrutturazione Edilizia così come definiti alla lettera d) dell'articolo n° 3 del D.P.R. n° 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non comportino aumento di superficie o di volume, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
- gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume:
- gli interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
- gli interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di Bacino;
- nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici; il Bacino si esprime sulla coerenza degli studi e del progetto preliminare delle suddette opere con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.I. e dei propri atti di pianificazione.
- i Comuni possono promuovere piani finalizzati alla rilocalizzazione delle funzioni non compatibili con le condizioni di pericolosità esistenti.

8. Al fine di perseguire l'obiettivo di tutela idraulica sul territorio comunale, per le fasce di rispetto di m.10 dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua o, in mancanza di questo, dal piede esterno dell'argine (Ambito A) valgono le disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 21/2012

Le disposizioni sopra definite trovano applicazione per i corsi d'acqua di seguito elencati:

TIPO	NOME	CODICE	AMBITO
RIO	ACQUA CALDA DELL'	LI1964	Α
FOSSO	CANALI DEI	L1969	Α
FOSSO	COTONCELLO DEL	LI1085	Α
TORRENTE	FLENO	LI2617	Α
FOSSO	GALEO O GOLEA	LI1250	Α
FOSSO	INFERNETTO DELL' E VIGNALE	LI1304	Α
RIO	MARCIANA DI	LI2202	Α
FOSSO	MORTIGLIANO DI	LI1449	Α
RIO .	PATRESI DEI	LI2286	Α
FOSSO	PIZZONI DEI O DELLE ORDICOLE	LI1537	Α
FOSSO	POMONTE DEL E FOSSO BARIONE	LI2232	Α
FOSSO	RE DI NOCE	LI1599	Α
FOSSO	RENAIO DI	LI1606	Α
TORRENTE	SANTINA	LI2823	Α
FOSSO	SCALINATA DELLA	LI1734	Α
FOSSO	VAL DI SELVANA	LI1873	Α

In aggiunta all'elenco di cui sopra, tutti i corsi d'acqua del territorio del Comune di Marciana sono sottoposti alle disposizioni di cui sopra.

ART. 6 La Carta della Fattibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche

- La Carta della Fattibilità del Regolamento Urbanistico è parte integrante degli atti e degli strumenti necessari per la pianificazione del territorio, e costituisce un elaborato geologico e idraulico di riferimento nella realizzazione degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche sull'intero territorio comunale.
- 2. Ai sensi del Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana, in accordo con le disposizione della normativa vigente in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, la Carta della Fattibilità del Regolamento Urbanistico (Tav. 4b1 - 4b2 - 4b3) definisce le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali differenziate secondo le seguenti generali categorie di fattibilità:
 - Fattibilità senza particolari limitazioni F1: si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
 - Fattibilità con normali vincoli F2: si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;






- Fattibilità condizionata F3: si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi;
- Fattibilità limitata F4: si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la
 cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in
 sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo
 regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli
 elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione;

In modo specifico la Carta di Fattibilità del Regolamento Urbanistico, tenendo in considerazione i differenti scenari di pericolosità geologica ed idraulica definisce le seguenti classi specifiche di fattibilità:

VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA ED IDRAULICA



ART. 7
Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici

1. Secondo quanto indicato dalla normativa regionale vigente la fattibilità geologica degli interventi urbanistici ed edilizi viene definita confrontando i tipi d'intervento e le destinazioni d'uso previste dal Regolamento Urbanistico con la carta della pericolosità geologica. La definizione delle aree a differente grado di pericolosità rappresentata nelle indagini geologiche del Regolamento Urbanistico, quale approfondimento dei contenuti del Piano Strutturale, consentono, per il territorio urbanizzato ed urbanizzabile delle UTOE e per il territorio rurale, la valutazione dei fattori di pericolosità locale in relazione al tipo di trasformazione urbanistica o intervento edilizio si intenda attuare.



- 2. In ragione dei differenti scenari a pericolosità geologica-geomorfologica, come perimetrati nella specifica Tavola del Regolamento Urbanistico, risulta possibile individuare le seguenti classi di fattibilità relativi agli aspetti geologici del territorio:
 - <u>Classe FG.1 Fattibilità senza particolari limitazioni</u>. Non si prevedono specifiche prescrizioni ai fini del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Tale classe di fattibilità può risultare generalmente idonea ai seguenti interventi:

- interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano un aumento del carico esercitato sul terreno di fondazione, non comportano interventi sulle fondazioni, non comportano scavi e rinterri in prossimità delle opere fondali, non prevedono la realizzazione di nuove superfici o nuovi volumi (di qualsivoglia natura);
- scavi o riporti di terreno per un volume massimo di 3 mc o profondità massime di 1,5m;
- realizzazione di strutture di sostegno del terreno di altezza massima di 1m o livellamenti del terreno per uno spessore massimo di 50 cm;
- <u>Classe FG.2 Fattibilità con normali vincoli</u>. Risulta necessario predisporre uno specifico piano di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia. Il progetto deve basarsi su una apposita indagine geognostica e attenersi alle indicazioni e/o specifiche contenute nella relativa scheda di fattibilità.

Tale classe di fattibilità può risultare generalmente idonea ai seguenti interventi:

- interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano un aumento del carico esercitato sul terreno di fondazione; interventi sulle fondazioni;
- scavi e rinterri in prossimità delle opere fondali;
- scavi o riporti di terreno per un volume massimo maggiore di 3mc o profondità massime superiori a 1,5m;
- realizzazione di strutture di sostegno del terreno di altezza massima maggiore di 1m o livellamenti del terreno per uno spessore massimo superiore ai 50cm;
- nuove superfici o nuovi volumi (di qualsivoglia natura).

L'attuazione degli interventi è sempre subordinata all'esecuzione, a livello edificatorio o di piano attuativo, di adeguate indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto, con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008 ed indagini specifiche in sito³.

Tali dati tecnici potranno essere ricavati secondo quanto segue:

 accurato rilievo geologico dell'area di intervento (scala 1:10.000 o più di dettaglio);

³ Per indagini specifiche si intendono indagini per la caratterizzazione geologica e geotecnica che devono essere basate su dati tecnici propri del sito dove è previsto l'intervento.





- nei terreni lapidei: almeno un rilievo geomeccanico in affioramento e/o prospezioni simiche;
- nei terreni non lapidei e nell'alterazione dei terreni lapidei: almeno sondaggi geognostici, prove penetrometriche, prospezioni sismiche.
- <u>Classe FG.3 Fattibilità condizionata.</u> E' stata assegnata a tutti quegli interventi che non sono ascrivibili alle precedenti tipologie e che modificano di fatto la condizione statica dell'area.
 - Questi interventi sono localizzati in aree dalle condizioni geologico morfologiche tali per le quali è necessario valutare la loro compatibilità con la situazione di pericolosità riscontrata. La fattibilità degli interventi ricadenti in tali aree è condizionata agli esiti derivanti dagli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede dei piani complessi d'intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. Per la successiva attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi geologici basati su campagne geognostiche ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità.
- <u>Classe FG.3/b Fattibilità condizionata.</u> Ogni intervento (sia esso piano attuativo o intervento diretto) ricadente in questa classe dovrà comunque seguire le disposizioni relative alle zone definite "a pericolosità geomorfologica/da frana elevata" secondo le norme del P.A.I., e gli studi geologici necessari dovranno essere condotti nel rispetto delle linee guida dello stesso P.A.I.. Si dovranno essere predisporre ed attivare opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto.
- Classe FG.4/b Fattibilità limitata. L'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, è subordinata alla realizzazione degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari che sono individuati sulla base di specifiche campagne geognostiche e definiti in sede di redazione del medesimo Regolamento Urbanistico. Ogni intervento (sia esso piano attuativo o intervento diretto) ricadente in questa classe dovrà comunque seguire le disposizioni relative alle zone definite "a pericolosità geomorfologica/da frana molto elevata" secondo le norme del P.A.I., e gli studi geologici necessari dovranno essere condotti nel rispetto delle linee guida dello stesso P.A.I.. Si dovranno essere predisporre ed attivare opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto.

ART. 8 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici

- 1. In ragione dei differenti scenari a pericolosità idraulica, come perimetrati nella specifica Tavola del Regolamento Urbanistico, si individuano le seguenti classi di fattibilità relativi agli aspetti idraulici del territorio:
 - <u>Classe Fl.1 Fattibilità senza particolari limitazioni</u>. Non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico. Questa classe





risulta idonea per tutti quegli interventi ricadenti in aree collinari in posizione di sicurezza idraulica e che non sono mai stati interessati da fenomeni di esondazione o ristagno.

- Classe Fl.2 Fattibilità con normali vincoli. Non è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della formazione del titolo abilitativo dell'attività edilizia. Questa classe può risultare idonea per tutti quegli interventi ricadenti in aree di fondovalle in posizione di sicurezza idraulica secondo l'evento duecentennale e che non sono mai stati interessati da fenomeni di esondazione o ristagno. Non si prevedono specifiche limitazioni e/o prescrizioni di carattere idraulico. Dovrà essere comunque adeguatamente descritta, in apposito studio redatto in fase di piano attuativo o di intervento diretto, la situazione morfologica dell'area di intervento con particolare riferimento alle distanze e al dislivello esistente con gli eventuali corsi d'acqua vicini, oltre che la situazione di drenaggio complessiva.
- <u>Classe Fl.3 Fattibilità condizionata</u>. Sono ammessi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture solo nei casi in cui sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni. Nello specifico trovano applicazione le disposizioni per le aree "a pericolosità idraulica elevata" contenute nelle Norme di Piano del P.A.I. Tali disposizioni non si applicano:
 - per interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano aumenti della superficie coperta ne' di nuovi volumi interrati, volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali;
 - interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
 - interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza a obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico;
 - realizzazione di annessi agricoli indispensabili alla conduzione del fondo nelle zone destinate ad usi agricoli fino a 100 mq di superficie massima con destinazione agricola vincolata;
 - opere che non sono qualificabili come volumi edilizi.

Nei casi sopra richiamati dovrà essere comunque adeguatamente descritta, in fase di piano attuativo o di intervento diretto, la situazione idraulica dell'area dimostrando che la natura dell'intervento stesso è tale da non determinare pericolo per le persone o i beni, un aumento di pericolosità in altre aree e purché siano adottate idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità anche con sistemi di autotutela.

<u>Classe Fl.4 - Fattibilità limitata</u>. Trovano applicazione le disposizioni per le aree "a pericolosità idraulica molto elevata" contenute nelle Norme di Piano del P.A.I.



L'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico è subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza definiti dal Regolamento Urbanistico. In assenza di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base per la predisposizione della relativa progettazione riportate nelle schede di fattibilità, sono ammessi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture solo quando sia dimostrabile il rispetto delle condizioni di sicurezza o sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi di piena con tempi di ritorno compresi fra 30 e 200 anni. Nelle aree che risultano soggette ad inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni, sono consentite nuove infrastrutture a rete non diversamente localizzabili con adeguamento di quelle esistenti, sempre che siano dimostrate condizioni di sicurezza idraulica compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura. Per quanto riguarda l'edificato esistente, in queste aree sono consentiti esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e senza aumento del carico urbanistico, scavi e sbancamenti. Per le aree libere dagli edifici gli interventi consentiti sono di tipo verde non attrezzato.

ART. 9 Definizione della fattibilità in relazione ad interventi edilizi specifici

1. Al fine dell'individuazione delle Classi di Fattibilità per interventi edilizi specifici definiti dal Regolamento Urbanistico, è da considerarsi quale parte integrante della Carta della Fattibilità, nonché delle presenti Norme, la seguente tabella di correlazione tra le diverse tipologie di intervento e i diversi scenari di pericolosità rappresentati (geologica-geomorfologica ed idraulica). Tale procedura risulta possibile sia per azioni interne alle UTOE che per le aree agricole extra-urbane.

<u>Tabella di correlazione UTOE – Perimetro territorio urbanizzato</u>

INTERVENTI⁴		CLASSI DI PERICOLOSITA'							
		G2	G3	PFE	PFME	I3 - PIE	I4 - PIME		
		CLASSI DI FATTIBILITA'							
		FG.2	FG.3	FG.3/b	FG.4/b	FI.3	FI.4		
МО	Manutenzione ordinaria	1	1	2	2	2	2		
MO	Senza variazioni dell'entità e/o distribuzione carichi su terreno fondazione	1	2	2	3	2	2		
MS	Con variazioni dell'entità e/o distribuzione carichi su terreno fondazione	2	2	3	4	3	4		

⁴ Per la codifica delle sigle degli interventi edilizi indicati in tale occorre fare riferimento alle Norme di Attuazione del RU.





	Senza variazioni dell'entità e/o						
R - RC	distribuzione dei carichi su terreno fondazione	1	2	3	4	2	2
	Con variazioni dell'entità e/o distribuzione carichi su terreno fondazione	2	2	3	4	3	4
D.F.	RE1 – RE2	1	2	3	4	2	2
RE	RE3	2	2	3	4	3	4
NC	Considerabile di modesta entità	2	3	3	4	3	4
NC	Non considerabile di modesta entità	2	3	3	4	3	4
CDU	Non comporta aumenti dell'entità dei carichi su terreno fondazione, e con carico urbanistico uguale o inferiore al precedente	2	2	2	2	2	2
020	Comporta aumenti dell'entità dei carichi su terreno fondazione, o comporta aumento di carico urbanistico	2	3	3	4	3	4
PdR	Piani di Recupero	2	3	3	4	3	4
UP/S	Urbanizzazione primaria e Secondaria	2	3	3	4	3	4
VMS	Variazioni Morfologiche significative	2	3	3	4	3	4
IS	Interventi speciali	2	3	3	4	3	4
Ampliame	nti e sopraelevazioni inferiori a 50 mq. S.U.	2	3	3	4	3	4
Ampliame	enti e sopraelevazioni superiori a 50 mq. S.U	2	3	3	4	3	4
Ristrutturazione edifici senza aumento volume né cambio destinazione uso		2	2	2	2	2	3
Ristrutturazione edifici senza aumento volume con cambio destinazione uso		2	2	3	4	3	4
Costruzione garages interrati		2	3	3	4	4	4
Costruzione di parcheggi a raso con modesti scavi e/o riporti inferiori a ml. 2,00		2	2	3	4	3	4
Costruzione di parcheggi a raso con scavi e/o riporti superiori a ml. 2,00			2	3	4	3	4
	Costruzione di piscine	2	3	3	4	3	3
-							





Costruzione campeggi, campi tennis e altri impianti sportivi senza opere strutturali con modesti scavi e/o riporti inferiori a ml. 2,00	1	2	3	4	3	3
Costruzione campeggi, campi tennis e altri impianti sportivi senza opere strutturali con modesti scavi e/o riporti superiori a ml. 2,00	2	2	3	4	3	3
Realizzazione di zone a verde con scavi e/o riporti inferiori a ml. 2,00	1	1	3	4	2	3
Realizzazione di zone a verde con scavi e/o riporti superiori a ml. 2,00	1	3	3	4	3	4

Tabella di correlazione aree agricole extra-urbane

	CLASSI DI PERICOLOSITA'						
INTERVENT	G2	G3	PFE	PFME	I3 - PIE	I4 - PIME	
INTERVENTI	CLASSI DI FATTIBILITA'						
	FG.2	FG.3	FG.3/b	FG.4/b	FI.3	FI.4	
Nuove abitazioni rurali	2	NF	NF	NF	NF	NF	
Nuovi annessi rurali	2	4	4	NF	4	4	
Manufatti precari realizzati in legno o con altri materiali leggeri semplicemente appoggiati a terra senza modifiche morfologiche dello stato dei luoghi	2	3	3	4	4	4	
Serre temporanee e serre con copertura stagionale	2	3	3	4	4	4	
Annessi e manufatti per l'agricoltura amatoriale realizzati in legno o altro materiale leggero privi di fondazione (negli indici e caratteristiche definite dal Regolamento Urbanistico)	2	4	4	NF	4	NF	
Annessi di cui al punto precedente quando utilizzati per il ricovero equino; (negli indici e caratteristiche definite dal Regolamento Urbanistico)	2	4	4	NF	4	NF	
Realizzazione piscina	2	4	4	NF	4	NF	
Realizzazione di locali accessori e tecnici di servizio a piscine (negli indici e caratteristiche definite dal Regolamento Urbanistico)	2	4	4	NF	4	NF	
Nuovi volumi seminterrati per garage (negli indici e caratteristiche definite dal Regolamento Urbanistico)	2	4	4	NF	4	NF	
Annessi a servizio della residenza (negli indici e caratteristiche definite dal Regolamento Urbanistico)	2	4	4	NF	4	NF	



Ampliamenti (una tantum) su edifici abitativi e su annessi di interesse storico (negli indici e caratteristiche definite dal Regolamento Urbanistico)	2	4	4	NF	4	NF
Ampliamenti una tantum per edificato recente (negli indici e caratteristiche definite dal Regolamento Urbanistico)		4	4	NF	4	NF
Manutenzione ordinaria e straordinaria	2	3	3	3	3	3
Restauro e risanamento conservativo	2	3	3	3	3	3
Ristrutturazione edilizia	2	3	3	4	3	4
Gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche		2	2	2	1	2
Sostituzione edilizia	2	4	4	NF	4	NF
Interventi di ristrutturazione urbanistica di annessi non più agricoli connessi a cambio d'uso (negli indici e caratteristiche definite dal Regolamento Urbanistico)	2	4	4	NF	4	NF
Interventi di ristrutturazione urbanistica di fabbricati abitativi recenti (negli indici e caratteristiche definite dal Regolamento Urbanistico)	2	4	4	NF	4	NF
Manutenzione viabilità ordinaria e straordinaria	-,	3	3	3	3	3
Nuova Viabilità	2	4	4	4	3	4
Impianti tecnici e reti tecnologiche (acquedotti, fognature, sistemi per il trasporto dell'energia e delle telecomunicazioni, gasdotti e simili)	2	4	4	4	3	4
Impianti tecnici di modesta entità (cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, per gli acquedotti e simili)	2	4	4	4	3	4
Laghetti per l'accumulo di acqua	2	4	4	NF	2	NF
Scarichi di acque reflue nel terreno	2	NF	NF	NF	3	NF
Movimenti terra e modifiche dell'assetto originario dei luoghi (riporti, sbancamenti, rilevati e simili)	2	4	4	4	3	4
Impianti sportivi privati		4	4	NF	3	NF
Interventi di difesa del suolo o di regimazione idraulica	,	3	3	3	3	3

ART. 10 Contenuti degli elaborati geologici e geotecnici di supporto alla progettazione

1. In relazione ai differenti tipi di intervento previsti dal piano, sia che riguardino gli edifici che gli spazi aperti, relativi a piani attuativi e a interventi diretti, viene richiesta

una specifica relazione geologica e geotecnica⁵, conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, che valuti in modo esaustivo le diverse problematiche evidenziate nelle carte della pericolosità.

2. Per le aree ricadenti nella classi di **FG.3** e **FG.3/b** si identificano scenari che possono determinare la necessità di particolari condizioni per l'attuazione degli interventi comunque consentiti.

Le problematiche geologiche e geomorfologiche rilevate nelle aree comprese in queste classi sono determinate da situazioni fisico-ambientali di dissesto potenziale e/o in atto o possono essere innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono negativamente con le dinamiche e gli assetti idrogeomorfologici. Tuttavia il grado di pericolosità di queste aree non è tale da richiedere progetti radicali di bonifica; sarà sufficiente adottare soluzioni progettuali che possano annullare gli effetti negativi delle problematiche rilevate che possono manifestarsi anche in un intorno dell'area (fenomeni di ristagno d'acqua, mancanza di una adeguata copertura vegetale, soliflusso, erosione superficiale diffusa, erosione superficiale di origine antropica ecc.).

Nelle aree inserite in queste classi di fattibilità devono essere svolte indagini specifiche sulla stabilità dei versanti in relazione all'assetto strutturale delle formazioni costituenti il substrato.

Per le aree con substrato di roccia sedimentaria dovrà essere valutato:

- l'andamento delle stratificazioni rispetto alla superficie topografica;
- il grado di fratturazione in relazione al possibile scivolamento e/o distacco di materiale lapideo.

Per le aree dove affiorano le argilliti, le argilliti e marne e le brecce dovrà essere condotta la verifica di stabilità dell'insieme struttura di progetto-versante per la valutazione della variazione del coefficiente di sicurezza rispetto alla situazione originaria precedente l'intervento.

Per le aree con substrato di rocce ignee e metamorfiche come i gabbri, i basalti e le serpentiniti dovrà essere valutato:

- il grado di fratturazione della roccia in relazione al possibile scivolamento e/o distacco di materiale lapideo:
- l'andamento delle superfici di fratturazione principali rispetto alla superficie topografica degli affioramenti.

Nelle aree in cui si rilevano accumuli detritici dovrà essere valutato:

- lo spessore del detrito e il suo grado di stabilità generale in relazione all'uso del suolo (con relativa verifica dei valori di acclività rappresentati nella Tavola del Regolamento Urbanistico) e all'organizzazione del drenaggio superficiale delle acque;
- la variazione della stabilità generale indotta dal nuovo progetto in relazione alle variazioni dell'uso del suolo e del sistema di drenaggio superficiale.

⁵ Conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di indagini sui terreni e sulle rocce, di stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, nonché adeguata ai criteri generali e alle prescrizioni per la progettazione l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.



Studio di geologia dott. Stefano Castagnetti

- l'intensità e l'estensione dei possibili fenomeni di erosione\denudazione superficiali in relazione all'uso del suolo e alla sistemazione del drenaggio superficiale esistente;
- l'eventuale aggravio del fenomeno indotto dalle trasformazioni dell'uso del suolo e dalle nuove sistemazioni idrauliche eventualmente previste.

Nelle aree ove si rileva la mancanza di una adeguata copertura vegetale dovrà essere valutata la necessità o meno di intervenire con specifiche sistemazioni del suolo e della copertura vegetale per la mitigazione degli effetti erosivi provocati dallo scorrimento delle acque superficiali.

Nelle aree soggette a erosione superficiale diffusa dovranno essere adottati specifici interventi di regimazione delle acque di scorrimento al fine di evitare una ulteriore estensione dei fenomeni erosivi in relazione anche alla copertura vegetale del terreno.

Nelle aree di pianura soggette a ristagno delle acque si dovrà garantire l'intervento previsto dai possibili allagamenti senza che le opere di difesa aggravino la situazione nelle aree limitrofe e in quelle poste a valle.

Nelle aree interessate da degrado indotto da attività antropica gli interventi dovranno mirare principalmente alla ricostituzione di una copertura vegetale che possa limitare l'erosione del suolo.

3. Per le aree ricadenti nella classi di **FG.4/b** si identificano scenari che limitano l'attuazione. In modo specifico, nelle aree in frana attiva tutti gli interventi previsti dovranno agire a favore della stabilizzazione del versante, del miglioramento dello schema di deflusso delle acque superficiali e della ricostituzione di una copertura pedologica e vegetale.

In riferimento ai tipi di intervento ammessi dal Regolamento Urbanistico, sia che riguardino gli edifici che gli spazi aperti, relativi a piani attuativi e a interventi diretti, si indicano i contenuti degli elaborati di tipo geologico e geotecnico di accompagnamento alla progettazione:

- rete dei corsi d'acqua principali (briglie, traverse, pennelli, argini) si dovrà accompagnare il progetto con apposita relazione idrogeologico-idraulica che verifichi gli effetti dei nuovi interventi sull'alveo e sul regolare deflusso delle acque, in regime di magra e di piena, sia a monte che a valle delle nuove opere previste;
- per le opere di restauro riferite agli edifici, nel caso di operazioni che comportino il consolidamento e la ricostruzione di parti dell'edificio crollate o demolite e/o il rifacimento delle strutture delle fondazioni, il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione geologico e geotecnica solo nel caso che la variazione dei carichi sul terreno sia stimata essere superiore al 20% rispetto a quella esistente e/o precedente alle opere di restauro;
- per le opere di restauro sugli spazi aperti che prevedono interventi sul sistema di collettamento e di smaltimento delle acque di superficie, il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione idrologico-idraulica che verifichi la corretta regimazione delle acque nei confronti dell'innesco e/o dell'aggravio di fenomeni erosivi potenziali e/o in atto.





- per gli interventi sulle opere di consolidamento e di contenimento dei terreni in pendio e delle scarpate dovrà essere presentata relazione geologica e geotecnica che verifichi che le nuove sistemazioni previste agiscano sempre a favore della stabilità generale del versante.
- per le opere di ristrutturazione sugli edifici che prevedono la modifica del funzionamento strutturale delle fondazioni, il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione geologica e geotecnica che valuti l'alterazione dei carichi indotti sul substrato di fondazione nel caso che la variazione degli stessi sia superiore al 20% rispetto a quella originaria;
- per gli interventi di ristrutturazione sugli spazi aperti i progetti, qualora comportino l'alterazione della rete di deflusso e di drenaggio superficiale esistente, dovranno allegare una relazione idrologico-idraulica che riporti: lo schema di deflusso delle acque superficiali in essere; lo schema di deflusso delle acque modificato nella sua configurazione finale; l'indicazione dei nuovi recapiti previsti per le acque e, nel caso di modifiche che possono variare significativamente le portate, la valutazione della capacità di ricezione dei recapiti finali secondo il nuovo assetto della rete di scolo;
- per gli ampliamenti in altezza si dovrà accompagnare la proposta con una relazione geologica e geotecnica che valuti l'alterazione dei carichi indotti sul substrato di fondazione nel caso che la variazione degli stessi sia superiore al 20% rispetto a quella originaria. Per gli ampliamenti in aderenza si dovrà allegare una relazione geologica e geotecnica che verifichi la compatibilità del nuovo intervento anche in relazione alla possibilità di effetti negativi indotti dal nuovo corpo di fabbrica rispetto a quelli esistenti;
- per la nuova edificazione e per la demolizione con ricostruzione si dovrà redigere una relazione geologica e geotecnica secondo quanto indicato dalla normativa vigente per le nuove edificazioni;
- per gli interventi sugli spazi aperti, qualora l'intervento di nuova edificazione o ricostruzione comporti l'alterazione della rete di deflusso e di drenaggio superficiale esistente, si dovrà allegare una relazione idrologico-idraulica che riporti:
 - lo schema di deflusso delle acque superficiali in essere; lo schema di deflusso delle acque modificato nella sua configurazione finale;
 - l'indicazione dei nuovi recapiti previsti per le acque e, nel caso di modifiche che possono variare significativamente le portate, la valutazione della capacità di ricezione dei recapiti finali secondo il nuovo assetto della rete di scolo;
- per gli interventi di demolizione, la sistemazione delle aree recuperate come spazi aperti dovrà essere accompagnata da una relazione idrologicoidraulica relativa al ripristino di una rete di deflusso e di drenaggio delle acque superficiali funzionalmente coerente con quella esistente;
- per il risanamento, la modifica e il rimodellamento delle sponde e dei letti fluviali e per il recupero della piena efficienza idraulica del reticolo idrografico superficiale, nel rispetto della sua primaria funzione di ricezione e di

regimazione degli afflussi naturali e artificiali, si dovrà predisporre uno studio idrogeologico-idraulico relativo:

- alla definizione delle portate e delle altezze di massima piena in relazione alla stabilità delle opere di regimazione fluviale;
- alla valutazione degli effetti indotti dai nuovi interventi sul regime delle portate di magra in relazione al mantenimento di una portata minima vitale a valle degli stessi che possa garantire lo sviluppo dei normali processi biologici del corso d'acqua;
- alla valutazione della variazione del trasporto solido ai fini del mantenimento nel tempo dell'efficienza e della funzionalità idraulica sia dell'asta fluviale sia delle stesse opere previste e di quelle esistenti;
- per gli interventi di risanamento, di modifica e di rimodellamento delle aree degradate (cave, discariche, frane, zone di erosione), finalizzati al recupero dell'equilibrio idrogeologico, al mantenimento della stabilità geomorfologica e al potenziamento dell'attività biologica, si dovrà allegare al progetto una relazione idrogeologica e geotecnica che riporti:
 - lo stato di fatto del dissesto e del degrado geomorfologico e individui le cause principali che lo determinano;
 - la sistemazione finale della rete di smaltimento delle acque superficiali;
 - gli interventi specifici per la messa in sicurezza dell'area;
 - gli interventi specifici di rinaturalizzazione per il controllo e la difesa dell'erosione delle superfici non vegetate;
 - gli interventi specifici di ingegneria naturalistica e di bioingegneria per la stabilizzazione e la messa in sicurezza dei pendii in frana.

